

STATUTO

TITOLO I - RAPPORTI DI ASSOCIAZIONE

Art. 1 Denominazione e durata È costituita nel rispetto della Costituzione Italiana, del codice civile, nonché delle disposizioni di cui al D.Lgs. 460/97 e della Legge 383/2000, una libera associazione denominata "Carapace – Associazione di Promozione Sociale". La dicitura "di promozione sociale" dovrà essere sempre utilizzata nella denominazione e in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico e, in genere, nei rapporti dell'Associazione con i terzi. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo in base alle norme del presente statuto e con specifica deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 2 Sede Legale L'Associazione ha sede legale in Altavilla Silentina (SA), Contrada Lamia n. 1.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, ovvero periferiche, in Italia o all'estero.

Art. 3 Principi generali L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. Gli eventuali utili ed i proventi dell'attività svolta non possono essere in nessun caso ripartiti anche indirettamente.

L'Associazione è apartitica e non partecipa direttamente o indirettamente a sostegno di liste elettorali.

L'organizzazione e l'ordinamento interno dell'Associazione si ispirano a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati, che cosituiscono fondamentali canoni interpretativi del presente Statuto.

TITOLO II – SCOPI E ATTVITÁ DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4 Finalità e Scopi L'Associazione favorisce l'apporto originale di ciascuno degli associati per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

Gli obiettivi dell'Assciazione sono lo svolgimento di attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati. È espressamente esclusa dagli scopi dell'Associazione la finalità di tutela esclusiva degli interessi economici degli associati

Scopi fondamentali dell'Associazione sono:

- la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale, la promozione della cultura del rispetto della natura, la ricerca dell'armonia, dell'autenticità e della sintonia con la natura e con la Creazione
- lo sviluppo della democrazia e della cittadinanza attiva, soprattutto attraverso lo studio, la ricerca, la sperimentazione e la diffusione dei metodi per la partecipazione effettivas e per la reale condivisione delle decisioni, delle responsabilità e del potere;
- lo sviluppo della persona umana, soprattutto attraverso iniziative a sostegno della crescita interiore e dell'evoluzione umana, spirituale e culturale.

Tutti i campi in cui si manifestano, senza pregiudizi politici e religiosi, esperienze e ricerca etica, spirituale, ecologica, filosofica, culturale, artistica, artigianale, musicale, teatrale, poetica, sono potenziali settori di intervento dell'associazione.

Art. 5 Oggetto e attività Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali l'Associazione esercita in via principale l'attività prevista dall'art. 5 lettera i) del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del Dlgs 117/2017.

L'Associazione può altresì svolgere le seguenti altre attività secondarie e strumentali rispetto a quella esercitata in via principale:

- promuovere e/o sostenere esperienze di vita comunitaria in cui sia rispettata e protetta l'integrità dell'ambiente e dei cicli della natura, incoraggiata la collaborazione e l'aiuto reciproco, utilizzati metodi biologici e naturali di coltivazione, sostenuta la pratica della medicina preventiva ed olistica, favorita la creatività, l'arte, la crescita personale e lo sviluppo spirituale.
- promuovere l'espressione della creatività personale e favorire la fruizione di ogni forma di espressione artistica ed artigianale.
- organizzare e/o svolgere attività orientate a favorire la ricerca e la conoscenza delle filosofie olistiche, delle tecniche di meditazione, della bioarchitettura, dell'ecologia, dell'alimentazione e gastronomia,

dell'agricoltura naturale, della permacultura, delle tecniche di espressione artistica ed artigianale, degli antichi insegnamenti spirituali, e di ogni altro campo in cui si manifestino, senza pregiudizi politici e religiosi, esperienze di ricerca etica e spirituale.

- organizzare e/o svolgere attività per divulgare la conoscenza dei principi dell'alimentazione naturale e la consapevolezza della qualità dei prodotti agricoli naturali.
- organizzare e/o svolgere attività orientate a favorire la ricerca e la conoscenza nel campo delle medicine naturali, senza mai sostituirsi a terapeuti e/o altre figure professionali appositamente abilitate.
- organizzare e/o svolgere, in tutti i campi di interesse dell'Associazione, corsi, stages, seminari, consulenze e ogni altra attività di formazione, qualificazione e/o aggiornamento.
- accogliere, ospitare e favorire, in tutti i campi di interesse dell'Associazione e quando le condizioni lo permettano, l'inserimento, la valorizzazione e la crescita personale di chi si trovi in condizioni di emarginazione, svantaggio o difficoltà.
- prestare, in tutti i campi di interesse dell'Associazione, servizi convenzionati con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici.
- promuovere la costituzione o partecipare a federazioni di associazioni con fini anche soltanto parzialmente analoghi, nonché costituire consorzi e comitati con associazioni o affiliazioni o gemellaggi, conservando la propria autonomia;
- svolgere ogni altra attività o iniziativa utile al raggiungimento delle finalità istituzionali, in cui possa esprimersi la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale, lo sviluppo della persona umana, la collaborazione, la creatività, lo spirito di solidarietà, e/o lo scambio di competenze e di saperi.

Il Consiglio Direttivo può individuare altre attività secondarie e strumentali utili al raggiungimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione.

Per lo svolgimento delle attività volte al perseguimento dei fini istituzionali l'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni volontarie, libere e gratuite, dei propri associati.

L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti e con le modalità previsti dal successivo art. 10.

L'associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune, comprese le compravendite e le permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni e/o altre garanzie equivalenti.

L'Associazione può promuovere e/o esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati.

L'Associazione può cedere beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Associazione, come per esempio la conduzione di bar, market, ristoranti, strutture recettive o quant'altro necessario all'accoglienza dei destinatari delle attività associative, la conduzione di fondi agricoli, la produzione, trasformazione e/o la vendita di prodotti agricoli o artigianali.

TITOLO III - I soci.

Art. 6 I soci. L'associazione è aperta al contributo di tutti coloro che vogliono adoperarsi per il raggiungimento dei fini associativi, in spirito di collaborazione e solidarietà, apportando liberamente, secondo le possibilità di ciascuno, il personale contributo associativo, culturale, economico.

Il numero dei soci è illimitato.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto e condivida gli scopi sociali, senza discriminazioni di qualsiasi natura, ed indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, condizioni economiche, professione, appartenenza etnica.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, il rispetto delle cose comuni e degli eventuali regolamenti interni.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ci sono tre categorie di soci:

- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione;
- Soci sostenitori: coloro che hanno chiesto e ottenuto di essere iscritti con tale qualifica, impegnandosi con ciò a corrispondere la quota associativa di pertinenza;
- Soci ordinari: coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di socio senza chiedere di essere iscritti tra i soci sostenitori.

La distinzione in categorie degli associati non influisce sul diritto di tutti gli associati di partecipare liberamente ed attivamente alla vita dell'associazione, in primis, ma non esclusivamente attraverso la partecipazione in assemblea.

Tutti i soci hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Art. 7 Modalità di ammissione. Per divenire soci dell'Associazione occorre farne domanda al Consiglio Direttivo.

La domanda deve contenere:

- il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita;
- la dichiarazione di accettare e rispettare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità connesse alle esigenze della vita associativa.

Gli aspiranti soci che hanno presentato domanda e versato la quota sociale, in attesa della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo, possono partecipare alle attività associative senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, entro novanta giorni dalla loro presentazione, prenderà in esame le domande di ammissione e delibererà sulle stesse, dopo aver verificato la presenza dei requisiti richiesti. Con la ratifica del Consiglio Direttivo il nominativo viene annotato nel libro dei soci.

Art. 8 Diritti dei soci. I soci hanno eguale diritti di partecipazione ed il rapporto associativo si svolge per tutti con le medesime modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo senza alcuna discriminazione. Tutti i soci hanno diritto a:

- frequentare l'Associazione e partecipare alla vita associativa, nonché alle iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, con le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo e versando quote di partecipazione eventualmente previste per i soci;
- a partecipare alle assemblee per discutere e deliberare su tutte le questioni di competenza dell'Assemblea;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci fondatori e quelli maggiorenni annotati nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dal valore delle quote e dei contributi versati.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta anche informale al Presidente dell'Associazione. L'estrazione di copie di libri e documenti va richiesta con domanda scritta.

Art. 9 Obblighi dei soci. Il socio è tenuto:

- -al pagamento della quota associativa annuale;
- -al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- -al rispetto delle attrezzature comuni e dei beni sociali;
- -alle eventuali contribuzioni straordinarie che si rendessero necessarie.

Art. 10 Partecipazione e quota associativa. Il socio può prestare la propria opera personale volontaria, spontanea e gratuita, in seno all'Associazione, rispettando i regolamenti interni, e secondo le direttive e le istruzioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Le eventuali prestazioni professionali o lavorative fornite dai soci all'associazione si presumono a titolo gratuito, e potranno essere retribuite solo se preventivamente concordate con il Presidente e nei limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Direttivo. In ogni caso è vietata la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili. La partecipazione all'associazione non si collega alla titolarità di azioni né di quote di natura patrimoniale. La quota associativa è incedibile e non si trasmette neppure agli eredi; non è rivalutabile, viene versata a fondo perduto e non è ripetibile neppure in caso di recesso, morte del socio o scioglimento dell'associazione; ad essa non corrisponde alcuna quota del patrimonio dell'Associazione.

Art. 11 Esclusione dei soci. I soci possono essere esclusi per i seguenti motivi:

- quando il comportamento e/o le attività del socio siano in palese contrasto con i principi e le finalità del presente Statuto;
- quando fomentino inimicizie, discordie o turbino il regolare svolgimento delle attività associative, o quando in modo deliberato arrechino danni morali o materiali all'Associazione, ai locali, alle attrezzature o ai beni comuni:
- quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative o di quant'altro dovuto all'amministrazione dell'Associazione per i servizi o per qualsiasi altro motivo.

L'esclusione dell'associato è disposta dal Consiglio Direttivo. Contro il

provvedimento di esclusione è ammesso ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

I soci esclusi per morosità possono essere riammessi ripresentando la domanda di ammissione dopo aver estinto tutte le obbligazioni verso l'associazione, comprese quelle relative a crediti prescritti.

La qualità di socio si perde, altresì:

- per decesso;
- per dimissioni scritte indirizzate al Consiglio Direttivo.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Art. 12 Organi dell'Associazione.

Per le cariche associative vige il principio dell'elettività, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini.

Sono organi necessari:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Consiglio Direttivo.

Sono organi eventuali:

- il Tesoriere:
- il Collegio dei Revisori dei Conti;

Art. 13 L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Partecipano all'assemblea tutti i soci che, alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi iscritti da almeno tre mesi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della riunione dev'essere affisso negli spazi sociali eventualmente gestiti dall'associazione e pubblicato sul suo sito internet, contenente l'ordine del giorno, la data e l'ora di prima e seconda convocazione. Il Presidente può adottare ogni altra forma di pubblicità della convocazione, anche inviando avvisi scritti a ciascun socio.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

- quando il Direttivo lo ritenga necessario;
- quando, a norma dell'art. 20 cc ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza dei voti di questi ultimi presenti. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. A ciascun associato non possono essere conferite più di tre deleghe. Nel caso si superasse il numero di 500 soci, il massimo di deleghe conferibili è aumentato a cinque.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da suo delegato.

Il sistema di votazione è stabilito dall'Assemblea, la quale ne può rimettere la scelta al Presidente.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $^{3}\!\!/_{4}$ degli associati.

Dell'adunanza viene redatto verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'assemblea.

Art. 14 L'Assemblea ordinaria

Viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno. Essa:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, previsto dall'art. 22 dello Statuto, specificandone la durata e i compiti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera in ordine all'affiliazione dell'Associazione ad altre associazioni o organizzazioni o alla partecipazione ad altre associazioni o organizzazioni in spirito di federazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 15 L'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione:
- d) decide su ogni altra questione di particolare urgenza ed importanza.

Art. 16 Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Esso è eletto dall'Assemblea, scelto tra i soci, dura in carica tre anni e può essere liberamente rieletto.

Il Presidente coordina l'attività associativa, cura l'esecuzione delle direttive assembleari e delle decisioni del Consiglio Direttivo, è garante del rispetto della volontà collettiva, presiede il Consiglio Direttivo.

Ha il dovere di convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

In caso di necessità ed urgenza adotta gli opportuni provvedimenti, anche di straordinaria amministrazione, e ne riferisce per la ratifica al Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, da convocarsi al più presto.

In caso di indisponibilità prolungata le funzioni del Presidente, previa espressa delibera del Consiglio Direttivo, sono attribuite temporaneamente e con obbligo di rendiconto al Segretario, ovvero, in caso di sua indisponibilità, al Consigliere più anziano nella carica, ovvero, a parità di anzianità nella carica al Consigliere più anziano per età.

Art. 17 Il Segretario

Il Segretario $\dot{\tilde{e}}$ scelto tra i soci membri del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e con il voto favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo.

Il Segretario tiene il registro dei soci e quelli delle assemblee, coadiuva il Presidente in tutte le attività contabili e amministrative, redige i verbali delle riunioni a garantisce l'informazione completa, la pubblicità e la trasparenza all'interno dell'Associazione.

Art. 18 Il Tesoriere

Il Tesoriere può essere nominato tra i soci o non soci. Esso è depositario dei documenti e delle scritture contabili dell'associazione. Se nominato all'esterno del Consiglio Direttivo partecipa alle riunioni senza diritto di voto. Egli è responsabile dell'incasso delle quote annuali versate dai soci, provvede alla rilevazione delle entrate e delle uscite, all'aggiornamento dei libri dell'associazione, alla contabilizzazione delle quote sociali e di tutti i movimenti finanziari e patrimoniali, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e le presenta al Consiglio Direttivo.

Se espressamente a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Direttivo, può disporre della liquidità risultante da provvista bancaria e sottoscrivere assegni. Annualmente redige il bilancio dell'Associazione, corredandolo da una relazione esplicativa. Il bilancio viene sottoposto all'esame del Collegio dei revisori del conti, quando esistente. Il bilancio redatto dal Tesoriere viene fatto proprio dal Consiglio Direttivo che lo presenta all'Assemblea per l'approvazione.

Art. 19 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni. È presieduto dal Presidente dell'Associazione, ed è composto da tre a sette membri, compreso il Presidente.

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

La rappresentanza legale e generale dell'Associazione è attribuita esclusivamente al Presidente.

Le sedute del Consiglio Direttive sono valide se interviene la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio approva la nomina del Segretario, nomina eventualmente il Tesoriere e ne specifica le funzioni in caso di necessità o quando lo reputi opportuno. Può inoltre affidare ai suoi componenti incarichi e funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di soci all'uopo nominati, nonché dell'attività volontaria o retribuita di cittadini non soci, che siano in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che, ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive, decade. La decadenza è pronunciata con delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro del Consiglio Direttivo si procederà nell'immediato alla cooptazione di un altro socio eleggibile, la cui ratifica verrà deliberata dall'Assemblea nella prima riunione utile. In ogni caso il consigliere cooptato decade dalle sue funzioni con la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

Le dimissioni volontarie della maggioranza dei consiglieri comportano decadenza dell'intero organo; in tal caso il Presidente deve convocare in via straordinaria, entro trenta giorni, un'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino all'elezione del nuovo consiglio rimane in carica il

consiglio dimissionario.

Art. 20 Funzionamento del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri.

Può essere predisposto un calendario prestabilito con le date degli incontri. In tal caso il Consiglio Direttivo si riunisce senza necessità di ulteriore avviso.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti è determinante il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

In caso di effettiva urgenza il Consiglio Direttivo può assumere decisioni anche con riunioni aventi luogo a mezzo videoconferenza o altri sistemi tecnologici senza la presenza fisica dei consiglieri in un determinato luogo. In tal caso, a fine riunione, il segretario sottopone il verbale via e-mail a tutti i partecipanti che lo sottoscrivono rispondendo con lo stesso mezzo. Le decisioni così prese sono ratificate nella prima successiva riunione fisica del Consiglio Direttivo.

Art. 21 Funzioni e poteri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano per legge o per Statuto devoluti all'Assemblea.

In particolare, al Consiglio Direttivo compete:

- l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nel rispetto dello Statuto nonché delle decisioni e delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea;
- l'approvazione delle domande di ammissione a socio;
- deliberare, a maggioranza assoluta dei presenti, in materia di esclusione dalla qualifica di socio;
- concordare con il Presidente l'ordine del giorno delle assemblee dei Soci;
- adottare ogni decisione utile e necessaria per il conseguimento delle finalità statutarie;
- predisporre, e presentarli all'Assemblea per l'approvazione, il bilancio di esercizio, o il rendiconto per cassa, e il bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di cui agli artt. 13 e 14 del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore);
- assegnare i compiti ai membri del Consiglio Direttivo per la realizzazione dei programmi;
- nominare il Segretario, su proposta del Presidente;
- nominare il Tesoriere, quando si ritiene opportuno;
- determinare l'ammontare delle quote associative annuali, ordinarie e straordinarie, le modalità di versamento ed il pagamento di eventuali servizi associativi specifici;
- proporre all'Assemblea straordinaria eventuali progetti di regolamenti interni o di modifiche allo statuto;
- dare idonea pubblicità alle proprie deliberazioni e a quelle dell'Assemblea garantendo il libero accesso ad esse da parte di tutti gli associati;
- autorizzare il presidente alla stipulazione degli atti e contratti inerenti le attività sociali:
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- deliberare l'apertura di sedi secondarie e/o periferiche per lo svolgimento dell'attività istituzionale in tutto il territorio nazionale e non;
- conferire poteri di rappresentanza, limitatamente alle pubbliche relazioni, ovvero ad altri specifici incarichi, a soci o professionisti e consulenti esterni;
- curare la gestione di tutti i beni mobili o immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.
 - individuare altre attività secondarie e strumentali utili al raggiungimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione.

Ciascun consigliere deve astenersi dal partecipare alla discussione o alle votazioni del Consiglio Direttivo quando si trovi in conflitto di interessi. Le deliberazioni prese con il voto determinante di consiglieri in conflitto di interessi sono invalide.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, se esistente.

Delle deliberazioni del Consiglio è redatto verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22 Collegio dei Revisori dei Conti

Nei casi previsti dalla legge o per decisione dell'assemblea dei soci, il controllo legale dei conti è esercitato dal Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Con la nomina del Collegio l'assemblea provvede anche alla designazione del

presidente ed alla determinazione dell'eventuale compenso spettante ai revisori effettivi per l'intero periodo della durata del loro incarico.

Salvi i casi di nomina obbligatoria del Collegio, i soci possono in ogni momento nominare un revisore unico, con le stesse funzioni, compiti e poteri del Collegio dei Revisori dei Conti. I membri del Collegio dei Revisori hanno accesso a tutti i documenti, e possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee. La loro carica è incompatibile con quella di Consigliere.

Nei casi previsti dall'art. 31 del DLgsv 117/2017 l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 23 Compensi per le cariche associative. Gli eletti a tutte le cariche associative non hanno diritto a compenso per le funzioni da essi svolte. Possono invece percepire il rimborso delle spese documentate nei limiti preventivamente ed espressamente autorizzati dal Consiglio Direttivo per lo svolgimento delle loro funzioni.

Gli eletti alle cariche sociali possono percepire, come tutti gli altri soci, compensi per le attività professionali o lavorative nei limiti e con le modalità di cui al precedente art. 10 del presente statuto.

Art. 24 Rappresentanza legale

La rappresentanza, anche in giudizio, dell'Associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza od impedimento spetta al Segretario, che lo sostituisce a tutti gli effetti di legge.

TITOLO V - PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA.

Art. 25 Patrimonio e principi generali della gestione finanziaria dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'eventuale avanzo di gestione è costituito dalle entrate derivanti dalle risorse economiche sopraelencate detratte le uscite per spese ed oneri relativi allo svolgimento delle attività, per la produzione dei servizi, per la conduzione della vita associativa, per la corresponsione dei compensi e degli emolumenti nei casi in cui siano dovuti, nonché per l'estinzione di debiti e finanziamenti.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo della qualità di soci, e così pure in qualsiasi caso di cessazione o scioglimento dell'Associazione, il socio non avrà diritto alcuno a restituzioni, rimborsi, ripartizioni o qualsiasi tipo di attribuzione sul patrimonio dell'Associazione. Nel caso di morte di un socio gli eredi non possono vantare alcun diritto.

Salva la possibilità di istituire un eventuale fondo di riserva, l'avanzo di gestione viene reinvestito per le finalità istituzionali previste dal presente statuto.

L'associazione potrà, per l'espletamento delle proprie attività:

- acquistare beni mobili o immobili;
- godere dell'utilizzo di beni mobili e immobili che saranno messi a disposizione da soci, simpatizzanti o enti pubblici o privati;
- ricevere donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari di beni mobili o immobili con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro eventuali rendite al conseguimento delle finalità sociali previste dall'atto costitutivo e dallo statuto;
- effettuare ogni altra operazione finanziaria mobiliare o immobiliare consentita dalla legge e ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità sociali.

Per far fronte ad eventuali temporanee necessità, o per effettuare importanti acquisti necessari all'espletamento delle attività sociali (come l'acquisto della sede, di attrezzature importanti o di altri spazi utili alla vita associativa), l'Associazione può ottenere finanziamenti anche dai propri associati. Tali operazioni non debbono costituire mai azioni di raccolta di risparmio tra il pubblico, che è anzi espressamente vietata. A tal fine, nel rispetto della del. CICR n. 235 del 19 luglio 2005, l'Associazione può accettare prestiti dai soci e da terzi esclusivamente per le finalità qui sopra indicate e solo sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura del finanziamento e le garanzie reali e/o personali eventualmente prestate.

Salvo espresso patto contrario, i finanziamenti concessi dai soci all'associazione si considerano effettuati a titolo gratuito in deroga alla presunzione di cui agli artt. 1282 e 1815 del codice civile.

A fini fiscali (art. 46 del D.P.R. 917/1986) la gratuità dei finanziamenti dovrà specificamente risultare dalla causale della relativa voce del rendiconto dell'associazione.

Art. 26 Rendiconti economici finanziari

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'associazione. Il bilancio preventivo viene presentato per l'approvazione all'assemblea entro il 31 marzo dell'anno in corso.

A fine esercizio viene predisposto il bilancio consuntivo, che è presentato per l'approvazione all'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il bilancio consuntivo è composto dal rendiconto economico finanziario relativo all'anno solare precedente, dallo stato Patrimoniale dell'Associazione e dalla relazione illustrativa. Dal bilancio risultano anche i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Le bozze dei bilanci approvati dal Consiglio Direttivo vengono trasmesse al Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato), che predispone una relazione contenente le valutazioni ed i giudizi dell'organo di controllo contabile dell'Associazione.

I proventi delle attività dell'Associazione non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, neppure in forme indirette. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla

Art. 27 Libri sociali e contabilità.

Per il buon funzionamento dell'associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi:

- libro degli Associati;
- libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci;
- libro dei verbali delle riunioni dell'Organo di Controllo (se nominato).

I libri sociali, quando non diversamente prescritto per legge, possono essere tenuti in formato elettronico. In questo caso i dati sono protetti da backup periodico e stampati almeno una volta all'anno.

La contabilità deve contenere la cronologia delle entrate e delle uscite, l'elenco dei debiti e dei crediti con le relative scadenze, il valore delle attrezzature e dei beni di proprietà dell'associazione, nonché tutti gli altri dati necessari per la compilazione del rendiconto economico finanziario e dello stato patrimoniale dell'associazione.

Art. 28 Scioglimento dell'associazione.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberata, con decisione motivata, dall'Assemblea straordinaria all'uopo convocata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto. L'assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, l'eventuale patrimonio che residui dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie e dell'assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 29 Disposizioni finali.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto o dai regolamenti interni, si rinvia alla normativa vigente sulle associazioni in generale e in particolare alle norme relative alle Associazioni di Promozione Sociale e di ricerca etica e spirituale.
